

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 settembre 2023, n. 385

**Legge 238/2016, art. 10, comma 2, - Autorizzazione all'arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2023/2024.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 "l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTA la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03, come novellato dal D.Lgs.101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTA la Determinazione n.155\_DIR\_2022\_00121 del 01/06/2022 che conferisce al funzionario Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacono l'incarico della Posizione Organizzativa "Filiera viticola enologica" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come

modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscono le regole generali relative alle pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTO in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico alla sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento e stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

DATO ATTO che il suddetto regolamento, Appendice I (6) lett. b) inserisce la Regione Puglia nella zona C III b). Per l'effetto, le operazioni di arricchimento possono portare il titolo alcolometrico totale non oltre il 13,50% vol.. Con provvedimenti delle Regioni o Province autonome di competenza, può essere consentito superare tale limite fino a un massimo del 15% vol (allegato VIII parte B punto 7 lettera b) del Reg. UE n. 1308/2013). I vini che non sono oggetto di arricchimento possono superare anche il predetto titolo alcolometrico totale fino a un massimo di 20% vol.;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/934 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/935, entrato in vigore il 27 giugno 2019 e applicabile a decorrere dal 7 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

VISTO il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli", con il quale all'articolo 2, si stabilisce che le Regioni e le Province Autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche

che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

VISTA la richiesta pervenuta da ASSOENOLOGI "Sezione Puglia Basilicata Calabria" del 24/07/2023 acquisita agli atti del Servizio Filieri Agricole sostenibili e Multifunzionalità con prot. n. A00\_155\_03/08/2023 n. 12030 del 03/08/2023 per l'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2023/2024 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

DATO ATTO che il Servizio Filieri Agricole sostenibili e Multifunzionalità ha avviato, con nota prot. n. A00\_155/24/07/2023/0011459, le procedure previste al fine dell'accertamento delle condizioni climatiche stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2003, n. 1663 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia" per il riconoscimento delle motivazioni a giustificazione dell'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2023/2024 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016

In riscontro alla nota suddetta, i Servizi Territoriali, con le sottoelencate note, hanno comunicato che a seguito delle indagini effettuate e dell'incidenza dell'andamento climatico sulle produzioni viticole ci sono le condizioni per attivare e autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2023/2024 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016

- Servizio Territoriale di Foggia con nota n. A00\_180/27/07/2023/0045772 del 27/07/2023 acquisita agli atti con prot. n. A00\_155\_27/07/2023 n. 11695 del 27/07/2023;
- Servizio Territoriale di Bari – Bat, con nota n. A00\_180/02/08/2023/0046788 del 02/08/2023 acquisita agli atti con prot. n. A00\_155\_03/08/2023 n. 12028 del 03/08/2023;
- Servizio Territoriale di Brindisi con nota n. . A00\_180/28/07/2023/0045985 del 28/07/2023 acquisita agli atti con prot. n. A00\_155\_28/07/2023 n. 11764 del 28/07/2023;
- Servizio Territoriale di Taranto con nota n. A00\_180/02/08/2023/0046906 del 02/08/2023 acquisita agli atti con prot. n. A00\_155\_03/08/2023 n. 12030 del 03/08/2023
- Servizio Territoriale di Lecce con nota n. . A00\_180/25/07/2023/0045176 del 25/07/2023 acquisita agli atti con prot. n. A00\_155\_26/07/2023 n. 11568 del 26/07/2023;

DATO atto che con note del Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia, acquisite al prot. n. A00\_155\_08/08/2023 n. 12357 del 08/08/2023 e al prot. n. A00\_155\_09/08/2023 n. 12389 del 09/08/2023, riferite alle province di Lecce, Taranto, Foggia e Brindisi è stato confermato che vi è stato un ritardo nella fase di germogliamento e a seguito dell'andamento climatico i rilievi agrofienologici e fitosanitario delle produzioni viticole ha mostrato da subito una preoccupante situazione di attacco fitosanitario, in particolare della peronospora (*Plasmopara viticola*) che ha compromesso la produzione e il decorso di crescita e maturazione dei grappoli.

DATO ATTO del parere favorevole all'autorizzazione della pratica dell'arricchimento, espresso dal CREA con nota prot. n. 0077391 del 23/08/2023 inviata con PEC del 28/08/2023 e acquisita agli atti della Sezione con prot. A00\_155\_28/08/2023/0012950, sulla base delle seguenti considerazioni:

*"L'andamento climatico regionale nel corso del 2023 è stato atipico, già a partire da dicembre 2022-gennaio 2023, contraddistinto da forti anomalie termiche positive e, quindi, dalla totale assenza, anche temporanea, di ondate di freddo, con presenza, invece, di caldo anomalo. Nel complesso, tutti i giorni del periodo sono stati caratterizzati da una temperatura al di sopra della media, quindi contraddistinti per circa il 70% dal caldo anomalo. Da punto di vista pluviometrico il primo periodo dell'anno chiude nell'ordinaria variabilità locale, tranne per i settori adriatici e meridionali dell'arco ionico salentino.; nei mesi successivi, marzo aprile, oltre a frequenti sbalzi termici le precipitazioni sono state frequenti e abbondanti; il mese di aprile è stato un mese molto piovoso su quasi tutto il territorio regionale, rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Le temperature sono risultate inferiori alle medie del periodo di riferimento ma comunque nella normalità climatica locale; i mesi di maggio e giugno, con l'alternarsi di precipitazioni (sempre sopra la media) umidità e alte temperature*

*anche superiori ai 35° hanno indotto nelle fasi fenologiche della fioritura e dell'accrescimento degli acini un andamento alquanto difforme; la tendenza verso valori decisamente elevati delle temperature si è verificata anche nel mese di luglio, con picchi record di caldo; un caldo anomalo che sta caratterizzando la stagione estiva anche nel mese agostano, nonostante una prima decade con valori più miti, nella norma del periodo. Il mese di luglio è stato estremamente caldo su tutto il territorio. L'onda di calore di luglio 2023 è stata forse la più severa degli ultimi 80 anni in termini di intensità e persistenza. Dal punto di vista pluviometrico, tranne alcune aree, il mese di luglio è stato siccitoso, da siccità severa ad estrema. In questo scenario meteorologico le uve si sono trovate nella incipiente fase fenologica dell'invaiaitura e pre maturazione." Il parere continua affermando che il ciclo fisiologico della vite è risultato certamente alterato, con ripercussioni sulle potenzialità enologiche delle varietà locali e che gli eccessi di calore hanno limitato gli sbalzi termici notturni, capaci di norma di esaltare aroma e acidità delle uve. Inoltre: " prima dell'andamento climatico caldo e siccitoso del periodo estivo, a seguito delle persistenti piogge primaverili (nelle fasi fenologiche di pre-fioritura e piena fioritura che hanno interessato tutti e tre i bacini vitivinicoli pugliesi, le viti sono state interessate da forti attacchi peronosporici precoci a cui a poco o nulla sono valsi gli interventi preventivi cautelativi per impedirne la diffusione". Il parere conclude "in relazione a tali considerazioni, pur con le iniziali complicazioni nella pigmentazione e addolcimento degli acini dovute all'eccessivo caldo durante la fase dell'invaiaitura, è plausibile ipotizzare un potenziale accorciamento del ciclo vegeto- produttivo, stimabile in sette- dieci giorni, con possibile anticipo dell'epoca vendemmiale. Sulla base del quadro agro-climatico, tuttavia continuando le condizioni di stress idrico per il manifestarsi prolungato delle elevate temperature la previsione di una vendemmia anticipata fa predire a una maturazione fisiologica non del tutto completa, con le uve che presenterebbero un accumulo di zuccheri non corretto, piuttosto che ad un accumulo accelerato degli stessi, dovuto alla perdita di peso per disidratazione e un anormale decadimento dell'acidità , il cui livello ottimale è, invece, indice di freschezza dei futuri vini".*

**RITENUTO:**

- per le motivazioni sopra evidenziate, che l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2023 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consentirà di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
- che per la campagna vendemmiale 2023/2024 si possa consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini e dei vini IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, entro il limite massimo di 1,5% vol. come previsto all'allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto Reg. (CE) n. 1308/2013;
- che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale;
- che l'effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Puglia;

**VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2023/2024, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
  - a) Vini;
  - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
  - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
  - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;
- autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2023/2024, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
- disporre che il Servizio Filiera Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:
  - Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
  - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
- pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiera Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2023/00406 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Filiera viticola enologica  
Francesco Mastrogiacomo

Il Funzionario Istruttore  
Francesco Palmisano

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità  
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari  
Luigi Trotta